

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1492

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTUCCI, DI LUCA, PALEARI, MARIO MASINI, FERRARA**

Modifiche al sistema dell'assicurazione e del finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero

*Presentata il 20 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di ridisciplinare la normativa afferente all'assicurazione pubblica del credito all'esportazione, appare ineludibile in un momento come l'attuale caratterizzato da un certo immobilismo del settore, con la conseguente paralisi dell'attività delle nostre aziende esportatrici di merci e servizi. L'intento della presente proposta è quello di raggiungere alcuni obiettivi di fondo ritenuti essenziali ai fini del rilancio della produttività delle imprese italiane, operanti sui mercati esteri e, quindi, dell'economia del Paese in generale. Il sostegno pubblico alle esportazioni rappresenta un momento di vitale importanza per i Paesi industrializzati e ancor più per l'Italia. Il nostro è un Paese che, com'è noto, è costretto ad importare le materie prime (ma anche prodotti finiti per alcuni settori dell'industria) per poi trasformarle. Per que-

sta ragione è necessario approntare tutti gli strumenti più idonei ed adeguati al fine di stimolare ed incentivare ai massimi livelli il settore delle esportazioni. Se per un solo istante volgiamo lo sguardo alle legislazioni degli altri Paesi, presto ci rendiamo conto di come le nostre potenzialità all'esportazione non siano utilizzate al meglio. La paralisi o, comunque, l'appiattimento in questo campo, inevitabilmente comporta la perdita di considerevoli spazi sul terreno della competitività oltre al rischio, naturalmente, di vedere la nostra bilancia dei pagamenti permanentemente in passivo con le intuibili conseguenze per l'intera economia del Paese. In tale contesto riteniamo che il sostegno pubblico alle esportazioni nel nostro Paese debba iniziare a percorrere una strada del tutto diversa rispetto al passato, ispirandosi ad una filosofia e ad una strategia che pos-

sano procedere di pari passo con le strategie degli altri Paesi. Per il raggiungimento o obiettivo è necessario procedere con urgenza alla rimozione di tutti gli ostacoli che spesso hanno impedito alle nostre imprese, soprattutto piccole e medie, di espandersi all'estero, pur in condizioni di forte competitività. La riforma del sistema dell'assicurazione dei crediti all'esportazione si pone, dunque, come presupposto di fondo per la realizzazione di una strategia globale. Si tratta di porre mano ad una legislazione (legge 24 maggio 1977, n. 227) da più parti ormai ritenuta obsoleta e non più adeguata al cambiamento della realtà economica e sociale non solo dell'Italia ma anche degli altri Paesi. Con la soppressione della SACE e la creazione di un nuovo Istituto (Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero - ISACE) si compie solamente un primo ma significativo passo verso la sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure per l'assicurazione dei crediti all'esportazione. L'iter per l'istruzione delle pratiche, com'è dimostrato dall'esperienza, è risultato in passato eccessivamente complesso. Ben sappiamo come, in questo settore, ogni ritardo, ogni stasi burocratica, ogni ostacolo procedurale, possano essere fatali per la produttività e la vitalità delle nostre aziende, soprattutto in un contesto di concorrenzialità che non lascia spazi particolarmente ampi. Spesso l'incertezza di criteri procedurali e decisionali ha rappresentato, in non pochi casi, un serio problema per le nostre imprese che, nelle more del lungo iter burocratico, hanno dovuto sopportare considerevoli costi gestionali e di personale non sempre accettabili, soprattutto in un contesto di crisi economica. Noi riteniamo che la ripresa economica del Paese debba necessariamente far leva anche, e soprattutto, sull'incoraggiamento e lo stimolo per le nostre aziende operanti sui mercati esteri, ad esportare la nostra esperienza imprenditoriale, il nostro *know-how* tecnologico, la nostra fantasia progettuale e produttiva che, nonostante tutto, ci caratterizza positivamente agli occhi degli altri Paesi. Sotto questo profilo la presente pro-

posta di legge ha individuato alcuni aspetti di particolare rilievo proprio ai fini dello snellimento dell'iter burocratico attribuendo nuove e diverse responsabilità, e facendo riferimento a criteri certi soprattutto per quel che concerne i tempi per l'istruzione delle pratiche. In tale contesto si è ritenuto di dover attribuire al consiglio di amministrazione dell'ISACE, oltre ai poteri di indirizzo ed orientamento nella gestione dell'Istituto, il compito di stabilire i tempi massimi necessari per le istruttorie delle pratiche. Appare congruo, in tal senso, il termine massimo di 45 giorni, fatto salvo un eventuale ulteriore periodo di altri 45 giorni per le pratiche di comprovata e particolare complessità. Si ritiene opportuno porre questo limite temporale per l'istruttoria delle pratiche, giacché in passato, sovente, sono trascorsi mesi (ed in taluni casi è stato superato l'anno) per l'approvazione o il diniego di una pratica. Il che, evidentemente, non appare ammissibile in un contesto nel quale, come si è detto, la concorrenza delle imprese estere appare quanto mai aggressiva. Altro obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere è quello di una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione del sistema, mediante una ridefinizione dei criteri gestionali e delle responsabilità, che siano in grado di fornire all'operatore economico che intenda recarsi all'estero le certezze necessarie alla individuazione delle competenze, soprattutto nelle prime fasi dell'istruttoria. È proprio la fase iniziale dell'iter che sovente si presenta problematica, in quanto condizionante le fasi successive. Si intende con ciò significare che se nella prima fase la pratica viene mal istruita, pare evidente che le fasi successive inevitabilmente rimarranno condizionate dall'errore iniziale con le prevedibili conseguenze sul piano della delibera finale. Pertanto si è ritenuto di dover stabilire dettagliatamente le competenze degli organi dell'ISACE, soprattutto per quello che concerne le attribuzioni del consiglio di amministrazione. Ma è parsa altrettanto opportuna la eliminazione di un organo, il comitato di gestione, che spesso ha rappresentato, per il passato, un serio problema al superamento degli

ostacoli burocratici. Si è ritenuto logico, quindi, attribuire specifiche competenze al consiglio di amministrazione, sulla base delle direttive impartite dal CIPE, anche per quel che concerne i criteri per stabilire le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e le relative quote massime. Inoltre si è ritenuto di dover integrare la composizione del consiglio di amministrazione prevedendovi la partecipazione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (per logiche ragioni), nonché un rappresentante delle istituzioni bancarie ed uno delle compagnie di assicurazione. Una siffatta integrazione sembra più adeguata e logica in considerazione del tipo di attività che l'ISACE dovrà essere chiamato a svolgere. Sotto il profilo dell'auspicata maggiore efficienza e professionalità, si è ritenuto, inoltre, di dover contemplare, al fine di evitare situazioni che purtroppo si sono verificate nel passato, la decadenza dal mandato per i consiglieri di amministrazione che dovessero assentarsi, senza giustificato motivo, per tre volte diseguito dalle adunanze del consiglio. O,

ancora, si è ritenuto di dover prevedere il requisito della « comprovata esperienza professionale maturata anche all'estero » per la nomina del presidente dell'ISACE.

Queste puntualizzazioni, onorevoli colleghi, è sembrato opportuno sottolineare, affinché possa essere colta la nostra forte volontà di colmare le lacune che spesso hanno caratterizzato negativamente l'attività della SACE, con le conseguenze che conosciamo e con l'inevitabile discredito della nostra immagine nei confronti degli altri Paesi. V'è da dire, inoltre, per quel che riguarda gli organici dell'Istituto, che appare urgente l'attuazione di una adeguata politica di ristrutturazione del personale, al fine di individuare specifiche competenze ed idonei requisiti professionali, proprio in considerazione della specificità dei compiti dell'ISACE. Al riguardo si dovrebbe provvedere entro tempi brevissimi a ridisciplinare ed eventualmente integrare l'organico in ogni settore ove emergessero punti di criticità o là dove dovesse sorgere l'esigenza di ristrutturazione globale dei servizi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

##### ART. 1.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) definisce e coordina le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.

### CAPO II

#### ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMMERCIO ESTERO

##### ART. 2.

1. È istituito l'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero (ISACE), di seguito denominato « Istituto ».

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di imprenditorialità; ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

3. In considerazione della particolare attività che è autorizzato a svolgere, l'Istituto non è soggetto alle imposte erariali e locali presenti e future sui redditi e sul patrimonio.

4. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Istituto entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Istituto a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

6. La sezione speciale per l'Assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE) istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a far data dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla SACE.

#### ART. 3.

1. L'Istituto è autorizzato, avuto riguardo ai criteri e alle modalità assunti ed applicati in sede OCSE e dalla Comunità europea, ad assumere in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui all'articolo 14, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività sia nell'ambito della Comunità europea che negli altri Paesi.

2. Gli impegni assicurativi assunti dall'Istituto sono garantiti dallo Stato entro i limiti di importo di cui all'articolo 17.

3. In relazione ai compiti ad esso affidati, l'Istituto è altresì autorizzato a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione previa autorizzazione del Ministero del tesoro, con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese esteri.

4. Al fine di assicurare una gestione più efficace ed una presenza più diffusa sul territorio, l'Istituto è autorizzato ad aprire filiali regionali. Dette filiali sono organizzate e strutturate in base ai criteri ed ai principi stabiliti dal consiglio di ammini-

strazione dell'Istituto. Ad esse è altresì riconosciuta autonomia deliberativa per gli importi ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione. L'Istituto, al fine di snellire la prassi burocratica relativa alla raccolta delle domande, può stipulare accordi o convenzioni, anche a titolo oneroso, con enti o istituzioni che abbiano una specifica e comprovata competenza in materia di commercio con l'estero, ovvero con istituti o istituzioni bancarie operanti sul territorio nazionale ed estero o con primarie compagnie di assicurazione di comprovata esperienza anche sui mercati internazionali.

#### ART. 4.

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto sono disciplinati dallo statuto, che è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

#### ART. 5.

1. Gli organi dell'Istituto sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il direttore generale.

#### ART. 6.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, ed è scelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale maturata anche all'estero.

3. Il trattamento economico del presidente è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è raggugliato al trattamento economico previsto per la medesima carica nell'ambito di primarie compagnie di assicurazione o di primari istituti bancari nazionali ed esteri.

4. Il presidente resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

5. La carica di presidente è incompatibile con altre attività pubbliche o private.

#### ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il direttore generale;
- c) due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- d) un membro in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
- e) un membro in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- f) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- g) un membro in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;
- h) un membro in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- i) un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- l) un membro in rappresentanza delle compagnie di assicurazione;
- m) un membro in rappresentanza delle istituzioni bancarie.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con

l'estero, durano in carica cinque anni ed il loro mandato non è rinnovabile.

3. I membri del Consiglio di amministrazione decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata dalle adunanze verificatasi per tre volte consecutive. Alla loro eventuale sostituzione si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo ed entro sette giorni dall'ultima assenza.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni quindici giorni.

6. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri membri uno o più vice presidenti.

7. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente vicario designato dal presidente medesimo tra i vice presidenti.

#### ART. 8.

1. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle direttive impartite dal CIPE, ha il compito di:

a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati al presidente e al direttore generale;

b) stabilire le condizioni di assicurazione e di riassicurazione nonché i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione;

c) stabilire le quote massime di garanzia, l'eventuale quota di scoperto obbligatorio e le condizioni, i criteri e le procedure in base ai quali si perviene al riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

d) stabilire le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia, definendo, in particolare, i limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

e) stabilire le condizioni generali per la dichiarazione di sinistro ai fini della



liquidazione di indennizzo, ivi compresi i tempi massimi per la liquidazione medesima che comunque non possono essere superiori ai novanta giorni lavorativi. Nel caso in cui l'accertamento del sinistro richieda procedure di particolare e comprovata complessità, detto termine può essere prorogato di ulteriori novanta giorni lavorativi, fatto salvo il diritto per l'impresa che ha subito il sinistro alla corresponsione degli interessi legali;

f) approvare lo stato di previsione della gestione amministrativa entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2, comma 4;

g) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

h) deliberare sulle altre competenze previste dallo statuto.

2. Le delibere generali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, che deve provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione; decorso tale termine, qualora non siano state formulate osservazioni da parte del predetto Ministero, le delibere stesse si intendono approvate.

3. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri sulla base dei quali le decisioni relative a specifiche operazioni in natura di concessione di promesse di garanzia assicurativa, di dichiarazione di sinistro e di liquidazione di indennizzo, vengono attribuite ad un comitato tecnico, del quale fanno parte il direttore generale, un vice direttore generale, il responsabile di settore dell'Istituto competente per la specifica decisione da assumere, nonché il responsabile del dipartimento giuridico, al fine dell'accertamento e della verifica delle condizioni generali di polizza.

4. Il consiglio di amministrazione definisce altresì i tempi massimi entro i quali deve essere conclusa l'istruttoria delle pratiche, che comunque non possono essere superiori ai quarantacinque giorni dalla

data di ricezione della domanda. Detto termine può essere prorogato per ulteriori quarantacinque giorni soltanto nel caso in cui sia stata comprovata la particolare complessità delle pratiche.

5. Le delibere di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del presente articolo, sono soggette all'approvazione da parte del Ministero del tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, qualora il suddetto Ministero non abbia formulato osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

#### ART. 9.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

3. Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro dal Ministro per il commercio con l'estero.

4. I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

5. I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministro del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo dell'Istituto.

#### ART. 10.

1. Il direttore generale esercita le seguenti funzioni:

*a)* partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari ed è incaricato di eseguirne le delibere;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti delle spese che i dirigenti possono impegnare;

c) presiede all'organizzazione degli uffici e determina le relative esigenze di personale da assumere a norma del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2;

d) adotta gli atti di gestione del personale;

e) nomina eventuali consulenti esterni;

f) decide sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero; è assunto con contratto a tempo determinato con trattamento economico fissato dal consiglio di amministrazione e raggugliato al trattamento economico previsto per la medesima carica nell'ambito di primarie compagnie di assicurazioni nazionali ed estere; resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione nomina tra dirigenti dell'Istituto, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali.

4. Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice direttore generale vicario nominato dal direttore generale medesimo tra i vice direttori generali.

5. La carica di direttore generale è incompatibile con altre attività pubbliche o private.

#### ART. 11.

1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore presso la SACE.

2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

3. Il personale del ruolo della SACE di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso la SACE.

4. Il consiglio di amministrazione, in sede di prima applicazione della presente legge, provvederà al riconoscimento, in favore del personale della SACE, attualmente in servizio o in quiescenza, di un'anzianità pari al periodo di servizio precedentemente prestato presso amministrazioni o enti pubblici, imprese a partecipazione statale, associazioni nazionali di categoria ed organismi finanziari ed economici internazionali, nel limite massimo di dieci anni e ai soli fini del trattamento integrativo di previdenza.

5. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o di attività commerciale o industriale.

#### ART. 12.

1. All'Istituto sono trasferite tutte le attività e passività della gestione della SACE.

2. I crediti consolidati per indennizzi pagati su rischi politici, catastrofici, commerciali e speciali non recuperati alla data di entrata in vigore della presente legge, sia che abbiano sia che non abbiano formato oggetto di accordi intergovernativi di ristrutturazione, sono trasferiti al Tesoro dello Stato, restando affidata all'Istituto la gestione del recupero e dello smobilizzo dei crediti medesimi.

## ART. 13.

1. Il fondo in dotazione iniziale dell'Istituto è costituito utilizzando le attività di cui all'articolo 12; successive eventuali integrazioni del fondo di dotazione che si rendano necessarie saranno disposte annualmente con la legge finanziaria.

2. Gli utili della gestione saranno destinati a riserva .

3. L'Istituto provvede alle spese di gestione e al pagamento degli indennizzi con le attività di cui all'articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti o dallo smobilizzo dei crediti indennizzati e dall'attività assicurativa in genere e con il fondo di dotazione.

4. Il fondo di dotazione e le attività di cui al comma 3 possono essere destinati all'investimento in buoni o certificati del Tesoro, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente dell'Istituto e degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, possono essere tenuti presso aziende ed istituti di credito.

5. In caso di insufficienza di fondi, di cui al comma 3 del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, l'Istituto è autorizzato a chiedere anticipazioni alla Tesoreria centrale dello Stato entro i limiti stabiliti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. A tal fine sarà attivato presso la Tesoreria centrale dello Stato un apposito conto corrente.

6. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui all'articolo 3 e dalle anticipazioni di cui al comma 5 del presente articolo, graveranno su due distinti capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1994 e per quelli successivi e da classificarsi entrambi tra le spese di carattere obbligatorio.

7. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

8. Il Tesoro dello Stato, ove i crediti indennizzati dall'Istituto siano stati inseriti in accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, diviene cessionario, a decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi medesimi, dei crediti dell'Istituto rivenienti dalla surroga assicurativa, restando affidata all'Istituto la gestione del recupero dei crediti ristrutturati. Qualora gli accordi comprendano crediti garantiti e non ancora indennizzati, la cessione produrrà i suoi effetti successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte dell'Istituto.

9. L'importo dei crediti ceduti al Tesoro ai sensi del comma 8, sarà versato dalla predetta amministrazione in un conto corrente intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'Istituto.

10. I rapporti tra l'Istituto e il Ministero del tesoro derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo saranno disciplinati mediante una o più convenzioni.

### CAPO III

#### RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

##### ART. 14.

1. Le garanzie che l'Istituto è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i rischi cui sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori nazionali. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, provvederà con apposito decreto, da emanare entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta di assunzione del rischio da parte dell'Istituto, ad individuare i rischi stessi e le operazioni assicurabili.

2. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è autorizzato a provvedere alla individuazione dei rischi e delle operazioni assicurabili e all'assunzione dei rischi stessi concedendo la relativa garanzia.

3. Il consiglio di amministrazione propone al Ministro del tesoro, ogni sei mesi, con relazione articolata, l'aggiornamento e

la revisione dei rischi e delle operazioni assicurabili. Detta relazione è soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro che dovrà provvedervi entro 45 giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la relazione si intende approvata.

#### ART. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 3 e 14, l'Istituto è autorizzato a concedere la garanzia in ordine ad operazioni finanziarie con Paesi terzi effettuate da istituti o banche sia della Comunità europea che di altri Paesi e da consorzi di credito di nazionalità mista in relazione ad attività di imprese nazionali. La specifica individuazione dei rischi assicurabili sarà operata ai sensi dell'articolo 14.

2. Nel caso di lavori all'estero, qualora il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese con sede nel Paese in cui si eseguono i lavori medesimi, la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa che partecipi direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa estera, qualunque ne sia la veste o la forma giuridica. In tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

#### ART. 16.

1. Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 è fissato:

a) per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi in 20 mila miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato secondo un programma predisposto dal CIPE in base alle esigenze dei flussi esportativi e alla rischiosità dei mercati.

## ART. 17.

1. Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della quota assicurata, nel titolo per il quale è stato liquidato l'indennizzo medesimo e, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati, è costituito mandatario senza possibilità di revoca, senza rappresentanza e senza obbligo di rendiconto al fine di poter efficacemente perseguire le più opportune azioni di recupero.

2. In ordine ai crediti per i quali sia stato corrisposto un indennizzo ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati, l'Istituto è autorizzato a stipulare qualsiasi tipo di convenzione, incluse quelle da cui derivi un riscadenzamento, una remissione parziale o totale dei crediti e dei loro accessori o la loro cessione anche ad un valore inferiore di quello facciale, fermo restando il diritto degli assicurati a beneficiare degli importi recuperati in misura proporzionale alla quota non assicurata.

3. Le deliberazioni adottate in ordine alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 sono assunte dal consiglio di amministrazione e sono sottoposte per l'approvazione al Ministero del tesoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

4. In ordine ai crediti ceduti al Tesoro in attuazione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 13, l'Istituto è altresì autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al comma 2 del presente articolo, anche in deroga alle norme che regolano la contabilità generale dello Stato.

5. L'attività dell'Istituto è soggetta alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## ART. 18.

1. Sono abrogati i Titoli I, II e III della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.